



**Ufficio Legislativo e Affari Giuridici**

Roma, 30 ottobre 2009

Alle Organizzazioni Regionali  
e Provinciali CONFESERCENTI

**Ai Responsabili territoriali  
FIEPeT - Federsecurity**

Loro sedi ed indirizzi

Prot. n. 4159.11/2009 GDA/AT

**Oggetto: Iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi.**

Si informa che è stato pubblicato, sulla *G.U. n. 235, del 9.10.2009*, il Decreto del 6 ottobre 2009, con cui **il Ministero dell'interno ha adottato le norme di attuazione dell'art. 3 della legge n. 94/09 (Disposizioni in materia di pubblica sicurezza)**, laddove, in particolare ai commi dal 7 al 13, prevede l'approvazione delle **disposizioni che autorizzano e disciplinano l'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità' dei presenti.**

**Il decreto, come previsto dall'art. 4, trova applicazione:**

- a) **nei luoghi aperti al pubblico ove si effettuano attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo;**
- b) **nei pubblici esercizi;**
- c) **negli spazi parzialmente e temporaneamente utilizzati a fini privati, ma comunque inseriti in luoghi aperti al pubblico.**

E' istituito, presso ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, l'**elenco del personale addetto ai servizi di controllo** delle indicate attività; **l'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei predetti servizi.**

**L'iscrizione nell'elenco è subordinata ai seguenti requisiti:**

- a) **aver raggiunto la maggiore età;**
- b) **essere in possesso di buona salute fisica e mentale, non essere daltonici, non usare alcool e stupefacenti, avere capacità di espressione visiva, auditiva ed olfattiva, non aver mai sofferto di psicopatologie certificate dalle autorità sanitarie pubbliche;**
- c) **non aver subito condanne, anche non definitive, per delitti non colposi;**

- d) non essere sottoposti, né attualmente né in passato, a misure di prevenzione o al divieto di accedere nei luoghi ove si svolgano manifestazioni sportive;
- e) non aver mai aderito a movimenti, associazioni o gruppi costituiti in base a discriminazioni di ordine razziale, etnico e religioso;
- f) aver conseguito il diploma di scuola media inferiore;
- g) aver superato un apposito **Corso di formazione**.

**Detto corso**, ai sensi dell'art. 3 del decreto, è **organizzato a cura delle Regioni** ed ha per oggetto le seguenti aree tematiche:

- **area giuridica** (ordine e sicurezza pubblica, compiti delle Forze di polizia e delle polizie locali, regolamentazione delle attività di intrattenimento, di pubblico spettacolo e di pubblico esercizio);
- **area tecnica** (disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di primo soccorso sanitario);
- **area psicologico- sociale** (concentrazione, autocontrollo e contatto con il pubblico, adeguata comunicazione verbale, consapevolezza del proprio ruolo professionale, orientamento al servizio e comunicazione anche in relazione alla presenza di persone diversamente abili).

**I gestori delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi potranno provvedere ad attivare i servizi di controllo direttamente - vale a dire impiegando personale proprio, previa istanza di iscrizione nell'elenco prefettizio - oppure indirettamente, utilizzando i dipendenti da Enti ed istituti muniti dell'apposita licenza rilasciata dal Prefetto ai sensi dell'art. 134 RD n. 773/31 e ss. integrazioni (TULPS). Trattasi della licenza che consente ad Enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.**

**La domanda di iscrizione nell'elenco è presentata al Prefetto, nel primo caso, dal gestore delle attività di intrattenimento sopra richiamate, nel secondo dal titolare dell'istituto autorizzato ai sensi dell'art. 134 del TULPS.**

**L'iscrizione nell'elenco è soggetta a revisione biennale**, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed e). Spetta ai gestori delle attività e ai titolari degli istituti depositare presso le prefetture ogni due anni, almeno un mese prima della scadenza del termine per la revisione, la documentazione comprovante l'attualità dei requisiti. Il mancato deposito nei termini comporterà la cancellazione dell'interessato dall'elenco provinciale, con contestuale divieto di svolgere l'attività.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 5, il Prefetto competente per territorio comunicherà all'interessato l'avvenuta cancellazione dall'elenco in caso di perdita di uno o più requisiti ovvero quando lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con l'art. 3, commi 7-12 della legge n. 94/09 o con le norme di cui al Decreto ministeriale appena entrato in vigore.

Tale comunicazione è estesa per opportuna informazione al gestore delle attività di spettacolo o al titolare dell'istituto da cui dipenda il controllore assoggettato alla cancellazione.

**Ai sensi dell'art. 3, comma 11, della legge n. 94, i soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell'elenco, dandone preventiva comunicazione al Prefetto.**

Queste le **specifiche attività** che potranno essere svolte dagli iscritti nell'elenco:

**a) controlli preliminari:**

- a.1) osservazione sommaria dei luoghi per verificare la presenza di eventuali sostanze illecite o oggetti proibiti, nonché di qualsiasi altro materiale che possa essere impropriamente utilizzato mettendo a rischio l'incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;
- a.2) adozione di ogni iniziativa utile ad evitare che sia creato ostacolo o intralcio all'accessibilità delle vie di fuga e comunque a garantire il regolare svolgimento delle attività di intrattenimento;

**b) controlli all'atto dell'accesso del pubblico:**

- b.1) presidio degli ingressi dei luoghi di cui al precedente art. 4 e regolamentazione dei flussi di pubblico;
- b.2) verifica dell'eventuale possesso di un valido titolo di accesso qualora previsto e, nel caso di biglietto nominativo o di un'età minima prevista per l'accesso, verifica del documento di riconoscimento, e del rispetto delle disposizioni che regolano l'accesso;
- b.3) controllo sommario visivo delle persone, volto a verificare l'eventuale introduzione di sostanze illecite, oggetti proibiti o materiale che comunque possa essere pericoloso per la pubblica incolumità o la salute delle persone, con obbligo di immediata comunicazione alle Forze di polizia ed alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti;

**c) controlli all'interno del locale:**

- c.1) attività generica di osservazione per la verifica del rispetto delle disposizioni, prescrizioni o regole di comportamento stabilite da soggetti pubblici o privati;
- c.2) concorso nelle procedure di primo intervento, che non comporti l'esercizio di pubbliche funzioni, né l'uso della forza o di altri mezzi di coazione o l'esposizione a profili di rischio, volto a prevenire o interrompere condotte o situazioni potenzialmente pericolose per l'incolumità o la salute delle persone. Resta fermo l'obbligo di immediata segnalazione alle Forze di polizia e alle altre Autorità o strutture pubbliche competenti, cui, a richiesta, deve essere prestata la massima collaborazione.

Nell'espletamento delle attività previste, **gli addetti al servizio di controllo**, pur se titolari di licenza per il porto d'armi, **non possono portare armi, né oggetti atti ad offendere e qualunque altro strumento di coazione fisica**. Il personale, inoltre, deve essere munito di idoneo documento di identità e tenere esposto un **tesserino di riconoscimento**, con le caratteristiche di cui all'allegato A del decreto, di colore giallo, recante la dicitura «Assistenza» in caratteri facilmente leggibili.

**Regime transitorio**

Il comma 12 dell'art. 3 della legge n. 94 prevedeva che “coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell'elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto”. Dal momento, però, che potranno attestare di possedere i requisiti solo i soggetti che avranno frequentato il corso di formazione che dovrà essere istituito dalle Regioni, l'art. 8 del decreto ministeriale ha previsto che **il personale che, alla data di entrata in vigore del decreto (10 ottobre 2009, non trattandosi di regolamento e dunque non dovendosi applicare la *vacatio legis*), svolga i servizi di controllo disciplinati dal decreto senza**

**essere iscritto nell'elenco prefettizio potrà proseguire l'attività, con le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4, 5, 6 del presente decreto** (dunque negli ambiti applicativi, per le tipologie di controllo ammesse e fermo restando il divieto dell'uso di armi), **anche prima dell'iscrizione nel citato elenco e comunque per un periodo non superiore a sei mesi dalla data (di entrata in vigore – si presume, dato che il testo del decreto non si esprime in merito) del decreto.**

**Trasmettiamo in allegato fac-simile del predetto tesserino, in dotazione al personale di controllo.**

Cordiali saluti,

Giuseppe Dell'Aquila



**TESSERINO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DI CUI ALL'ART. 7**

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Cartoncino (peso)** 120gr
- **Stampa** con fondino di colore giallo sia sul recto che sul verso
- **Dimensioni** 70 mm x 100 mm
- **Plastificazione** in Pouch Termosaldabile 106 mm x 77 mm

RECTO

- **Foto Tessera** 30 mm x 35 mm
- **Ragione Sociale** – Eventuale logo dell'esercizio
- **Dicitura "ASSISTENZA"** ad inchiostro di colore rosso fluorescente visibile

VERSO

- **Dati Anagrafici**
- **Prefettura Competente**
- **Numero di iscrizione all'elenco prefettizio**
- **Data iscrizione nell'elenco prefettizio**

<b>recto</b>	<p><b>Denominazione Locale</b></p> <hr/> <p><b>ASSISTENZA</b></p>	<p>Logo Locale</p> <p>FOTO</p>
	<b>verso</b>	<p><b>Nome e Cognome</b></p> <p><b>Luogo e data nascita</b></p> <p><b>Prefettura di</b></p> <p><b>N. iscr.ne elenco pref.:</b></p> <p><b>Data iscrizione:</b></p>